

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 05 del 28/02/2012

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI ISSOGNE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE.

PREMESSO che:

- la legge 24/12/2007 n. 244, con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;
- in particolare l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzate dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

VISTO l'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale occorre procedere ad un'analisi sulla tipologia delle quote societarie del Comune;

RITENUTO a tal proposito che continuano a rivestire importanza strategica per il Comune le partecipazioni nelle seguenti società:

1. IDROELETTRICA s.c.r.l. - con possesso del 0,10% di quote societarie, per un importo di € 250,00 - in quanto l'adesione a detta Società consente un risparmio sui costi relativi alla fornitura di energia elettrica;
2. CELVA soc. coop. - quota societaria versata pari a € 50,00 - il CELVA è una società cooperativa e per sua natura giuridica essa riflette nella struttura e nel funzionamento il carattere di partecipazione paritaria dei soci; per tale motivazione il dettato normativo in argomento non si applica; Il Consorzio in particolare realizza attività specifiche di supporto agli Enti Locali della Valle d'Aosta;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 45/1995;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 e dell'articolo 14, comma 32 del D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010 e per le motivazioni illustrate in premessa, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Issogne nelle società e nei consorsi sotto indicati:
 - IDROELETTRICA s.c.r.l.
 - CELVA soc. coop.